

Del 20 SET. 2016

Oggetto: Proroga bimestrale, dal 01/08/2016 al 30/09/2016, del servizio di riscossione dei ticket sanitari mediante casse automatiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la L.R. n. 10/1997, la L.R. 10/2006 e L.R. 5/2007;
- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
- VISTO** il D.lgs. n. 163/2006;
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 26.04.2010, con la quale è stata disposta, in relazione alle competenze, attribuzioni e deleghe alle strutture della scrivente Azienda, la modifica della succitata deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009;
- VISTA** la deliberazione n. 633 del 22.05.2009 con la quale è stato affidato all'Ing. Raffaele Peralta l'incarico di Responsabile della S.C. denominata "Servizi Generali Alberghieri e Logistica";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4/11/2008, con la quale è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture in economia;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 1209 del 29/11/2010 con la quale è stata disposta in favore della Società METROPOLIS Srl l'aggiudicazione definitiva del servizio triennale di riscossione dei ticket sanitari con casse automatiche, per un importo contrattuale stimato pari ad € 146.800,80, oltre l'IVA di legge, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze per un importo pari ad € 1.800,00;
- TENUTO CONTO** che il servizio ha effettivamente avuto inizio in data 01/01/2012 con scadenza al 31/12/2014;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 5 del 14/01/2015 che ha legittimamente disposto la prosecuzione dei servizi in appalto per un importo stimato contenuto entro il venti per cento dell'importo contrattuale originario, ai sensi dell'art. 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 120 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, dal 01/01/2015 al 30/06/2015;
- EVIDENZIATO** che nelle more dell'indizione di una specifica gara d'appalto che potesse pienamente soddisfare il nuovo fabbisogno aziendale, alla luce anche della contrazione del personale degli uffici ticket aziendali, si è resa necessaria una



Del 20 SET. 2016

proroga di sei mesi disposta con la deliberazione n. 778 del 19/06/2015, con una riduzione dell'importo per il servizio pari al 5% ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.L. n. 66/2014, per un importo contrattuale semestrale ragionevolmente stimato pari ad € 23.243,46 IVA esclusa;

- DATO ATTO** che con deliberazione 948 del 23/07/2015 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto e, nelle more dell'espletamento della stessa, si è resa necessaria una ulteriore proroga di due mesi con decorrenza dal 01/06/2016 al 31/07/2016;
- RILEVATO** che la Società METROPOLIS ha continuato ad erogare il servizio senza soluzione di continuità oltre la scadenza del 31/07/2016 e che lo stesso deve essere proseguito, nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, fino al 30/09/2016;
- EVIDENZIATO** che l'importo contrattuale per 2 mesi, può essere ragionevolmente stimato pari ad € 7.747,82 IVA esclusa, precisando che tale importo è stato determinato tenendo conto della riduzione pari al 5% ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.L. n. 66/2014 già a suo tempo effettuata;
- RITENUTO** in ogni caso legittimo l'affidamento dei servizi aggiuntivi alla Società METROPOLIS Srl ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.lgs 50/2016, in quanto di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa;
- DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di autorizzare la proroga bimestrale del contratto stipulato con la Società METROPOLIS Srl per il servizio di riscossione dei ticket sanitari mediante casse automatiche, con effetto dal 01/08/2016 al 30/09/2016;
- 2) di dare atto che è stimata una spesa complessiva bimestrale a carico della ASL di Cagliari, per il periodo che va dal 01/08/2016 al 30/09/2016, di importo pari ad € 7.747,82 IVA esclusa che farà carico sul bilancio dell'esercizio 2016;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della Società METROPOLIS Srl, dopo le regolari procedure di liquidazione;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Serv. Gen. Alb. e Log./L.T. 

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti